



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

**Oggetto: Trasmissione Provvedimento. Rinvio d'ufficio delle Udienze.
Coronavirus.**

Prot. n. 1207/20 I

Catania,

- 9 MAR. 2020

Ai Sigg. Presidenti di Sezione
Ai Sigg. Magistrati togati e onorari
Ai Sig. Magistrati ordinari in tirocinio
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai sigg. Responsabili delle cancellerie
A tutto il personale
Tribunale

Si ritrasmette il provvedimento del 9 marzo 2020, che sostituisce integralmente il precedente, in quanto per mero errore materiale è stata indicata la data del 9 marzo 2019.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino



TRIBUNALE DI CATANIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Visto il D.L. n. 6 del 23/2/2020 ed il D. L. n.11 dell'8/3/2020;
visti i D.P.C.M. 8/3/2020 e 4/3/2020,

vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 3 del Presidente della Regione Siciliana;
considerato che per il disposto del D. L. n.11 dell'8/3/2020

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 con le seguenti eccezioni

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- 3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

e che

A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

DISPONE

il rinvio di ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 di tutte le udienze, civili e penali, fissate fino alla predetta data, salve le eccezioni sopra indicate.

Rimette ai singoli giudici monocratici e presidenti di collegio le disposizioni relative alle modalità di comunicazione del rinvio delle udienze ed alla determinazione delle date di rinvio ed ai direttori di cancelleria, d'intesa con i presidenti delle singole sezioni, le modalità di comunicazione delle predette date di rinvio.

Riserva di meglio specificare ulteriori indicazioni organizzative relative alla trattazione dei procedimenti civili e penali in relazione alle eccezioni di cui all'art. 2, comma 2, lett.g del d.l. n.11/2020.

Riserva ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 2 del d.l. n.11/2020.

Catania, 9 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Francesco Mannino

